COMUNICATO UFFICIALE N. 122
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 162/AA al n. 168/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1181 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Manuel Salvatore LA SPADA avente ad oggetto la seguente condotta:

  Manuel Salvatore LA SPADA, arbitro effettivo in forza alla Sezione A.I.A. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lettere a) e h), del Regolamento A.I.A., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 46, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento A.I.A. e dall'art. 40, commi 1 e 1 bis, delle N.O.I.F., per avere violato il divieto operante per i direttori di gara di tesserarsi quali calciatori (a norma del comma 1 del citato art. 40 delle N.O.I.F.), avendo perfezionato il proprio tesseramento quale calciatore della società A.S.D. Pro Falcone in data 14.11.2025, allorché non era più applicabile al medesimo la deroga di cui al comma 1 bis dello stesso art. 40 delle N.O.I.F., in ragione del compimento del 19° anno di età entro il 30.06 della stagione sportiva 2025/2026, nonché per avere omesso di comunicare alla Sezione A.I.A. di appartenenza la propria mutata situazione di tesseramento, in violazione degli obblighi di tempestivo aggiornamento e di comunicazione delle circostanze relative a incompatibilità nella direzione di gare;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Manuel Salvatore LA SPADA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Manuel Salvatore LA SPADA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1307 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Italo MAGGIOLO, Sabrina RAVALLI e della società A.S.D. LADY MAERNE - VENEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Italo MAGGIOLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lady Maerne Venezia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1, 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2024 – 2025, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lady Maerne Venezia, omesso di predisporre ed adottare un Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività Sportiva e un Codice di Condotta conformi alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, nonché di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. all'indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/ il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità a dette Linee Guida mediante l'invio delle relative autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. Lady Maerne - Venezia;

  Sabrina RAVALLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lady Maerne Venezia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1, 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. per avere la stessa, con riferimento alla stagione sportiva 2025 – 2026 e fino alla data del 9.7.2026, omesso di predisporre ed adottare un Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività Sportiva ed un Codice di Condotta conformi alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, nonché di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. all'indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità a dette Linee Guida mediante l'invio delle relative autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. Lady Maerne - Venezia;

  A.S.D. LADY MAERNE - VENEZIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Maggiolo Italo e la Sig.ra Ravalli Sabrina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Italo MAGGIOLO,
  - Sig.ra Sabrina RAVALLI,
  - Società A.S.D. LADY MAERNE - VENEZIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sabrina Ravalli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Italo MAGGIOLO,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Sabrina RAVALLI,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. LADY MAERNE - VENEZIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1258 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele PIZZINO, Simone BELLISARIO, Antonio REDA e della società ACD PLM MORRONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele PIZZINO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 26 e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, consentito e comunque non impedito che il sig. Simone Bellisario, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come calciatore e sprovvisto della prescritta abilitazione;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, consentito e comunque non impedito che il sig. Antonio Reda, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Simone BELLISARIO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società A.C.D. PLM Morrone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 26, 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come calciatore e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Antonio REDA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. PLM Morrone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.C.D. PLM Morrone

militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente e sprovvisto della prescritta abilitazione;

ACD PLM MORRONE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Pizzino, Simone Bellisario e Antonio Reda;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Raffaele PIZZINO,
  - Sig. Simone BELLISARIO,
  - Sig. Antonio REDA,
  - Società ACD PLM MORRONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Pizzino;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele PIZZINO,
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Simone BELLISARIO,
  - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Antonio REDA,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACD PLM MORRONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1368 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Graziano Carmelo STRANO avente ad oggetto la seguente condotta:

  Graziano Carmelo STRANO, all'epoca dei fatti amministratore unico della società S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in pendenza della sanzione della squalifica fino al 31.12.2025 irrogata nei suoi confronti con decisione del Giudice Sportivo pubblicata con il Comunicato Ufficiale Beach Soccer - n. 39/BS del 5.8.2022, svolto attività di dirigente accompagnatore ufficiale e di dirigente addetto all'arbitro della squadra della società S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946, militante nel girone I del campionato di serie D, nel corso degli incontri S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Savoia del 14.9.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – A.C.R. Messina del 24.9.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Sancataldese del 5.10.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Città di Gela del 12.10.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Castrum Favara del 23.11.2025, Milazzo - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 del 19.10.2025, Enna Calcio - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 dell'1.11.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Paternò Calcio del 5.11.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Reggina 1914 del 9.11.2025, Sambiase 2023 - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 del 16.11.2025, Nissa F.C. - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 del 30.11.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Gelbison del 7.12.2025, e come tale iscritto nelle relative distinte di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Graziano Carmelo STRANO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Graziano Carmelo STRANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1281 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Divine Osasenaga EGBAGBON, e della società VESTA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Divine Osasenaga EGBAGBON, all'epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Vesta S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2026, all'interno dello spogliatoio della squadra militante nella categoria Esordienti della società Vesta S.S.D. a r.l., scattato una fotografia ritraente un suo compagno di squadra privo di indumenti; nonché ancora per avere lo stesso pubblicato tale immagine sotto forma di "sticker" nella chat di gruppo denominata "200 membri" nella quale è rimasta visibile sino al mese di aprile 2026;

  VESTA SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Divine Egbagbon;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Divine Osasenaga EGBAGBON,
  - Società VESTA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gian Luca Comandini;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 6 (sei) giornate di squalifica per il Sig. Divine Osasenaga EGBAGBON,
  - € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società VESTA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1253 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fofana Cedric GOULIZAN, e della società ASD OLIMPIA MERANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Fofana Cedric GOULIZAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Olimpia Merano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Olimpia Merano – A.S.D. Gargazzone del 19.4.2026 valevole per il campionato di Promozione, colpito con schiaffi al volto il sig. B.G., calciatore tesserato per la società A.S.D. Gargazzone, cagionandogli contusioni all'emivolto sinistro;

  ASD OLIMPIA MERANO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Fofana Cedric Goulizan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Fofana Cedric GOULIZAN,
  - Società ASD OLIMPIA MERANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Bertinato;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Fofana Cedric GOULIZAN,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD OLIMPIA MERANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1252 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giannantonio CUOMO, e della società C.U.S. UNICAL A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

  Giannantonio CUOMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.U.S. UniCal A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato di Prima Categoria al sig. Antonio Cipolla, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

  C.U.S. UNICAL A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giannantonio Cuomo ed Antonio Cipolla;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Giannantonio CUOMO,
  - Società C.U.S. UNICAL A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giannantonio CUOMO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giannantonio CUOMO,
  - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società C.U.S. UNICAL A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò